**Sistri: avvio operatività 1° ottobre 2013**

***Quesiti delle associazioni industriali***

1. **Quesiti relativi al campo di applicazione**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Per imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, e smaltimento, per le quali il termine iniziale di operatività del SISTRI è stato fissato al 1 ottobre 2013, si intendono quelle di cui ai Codici di Classificazione Attività Economiche - ATECO 38 e 39? |
| 2 | Sono obbligati all’operatività del Sistri, prevista per il 1° ottobre i “nuovi produttori”, solo nel caso di produzione di rifiuti pericolosi? |
| 3 | L’obbligo di utilizzo del Sistri dal 1° ottobre 2013 per i “nuovi produttori” riguarda la produzione di rifiuti pericolosi, anche se derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi e viceversa (produzione di rifiuti non pericolosi da l trattamento di rifiuti pericolosi? |
| 4 | L’obbligo di adesione al Sistri riguarda tutti i rifiuti pericolosi, o solo gli speciali pericolosi? |
| 5 | Per “trasportatori a titolo professionale” obbligati a partire dal 1 ottobre si intendono i soggetti di cui all’art. 212 comma 5? Va osservato che l'operatore che trasporta i rifiuti da lui prodotti come ente o impresa e' senza dubbio un trasportatore professionale sotto il profilo della normativa comunitaria, ma in materia di Sistri la definizione comunitaria non sembra debba essere vincolante. In ogni caso si tratta un trasportatore professionale particolare. Le procedure Sistri non gli consentono infatti di operare come i trasportatori in conto terzi. Si consideri che il produttore deve prendere in carico i rifiuti nello speciale registro cronologico del produttore/trasportatore in conto proprio, che viene rilasciato da Sistri sulla sede legale dell'impresa (e non sull'unita' locale dove il rifiuto viene prodotto)e predisporre la scheda movimentazione da questo registro. Se non procede in questo modo non può effettuare il trasporto. Ne consegue che questo operatore, se deve utilizzare il sistri per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi a partire dal 1 ottobre 2013, è obbligato dalla stessa data a operare sul Sistri anche come produttore. Gli operatori interessati sono 25.700, che andrebbero ad aumentare le 17000 imprese dichiarate dal Ministro come obbligate a partire dal primo ottobre. Va ricordato che stiamo parlando di trasporti inferiori a 30kg giorno. |
| 6 | Il DL 101/2013 ha modificato l’art. 188ter comma 1, sopprimendo le parole “Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a): […] f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore medesimi; g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.” Le sezioni del Manuale operativo relative a tutti i soggetti ora esclusi non trovano applicazione. A chi spetta la compilazione della scheda movimentazione relativa a questi operatori? |
| 7 | Come annotato nel Manuale operativo, il trasporto transfrontaliero è regolato dal Reg. 1013/2006, che garantisce giuridicamente la tracciabilità in Europa. Perché il Manuale Operativo esenta dalla procedura Sistri i soli trasportatori esteri? Il Reg. 1072/2009 disciplina il trasporto in regime di cabotaggio, stabilendo che sono applicate ai trasportatori non residenti le medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello stato membro ospitante. Quale procedura deve essere applicata al vettore estero che effettua operazioni di cabotaggio di rifiuti pericolosi in Italia? |
| 8 | I RAEE domestici pericolosi (assimilati e non) derivanti dalla distribuzione e gestiti ai sensi del dm n. 65/2010 dovranno seguire le procedure che saranno previste per i rifiuti urbani o seguiranno la normativa dei rifiuti speciali? |
| 9 | I soggetti che gestiscono veicoli fuori uso sono soggetti a Sistri dal 1 ottobre come nuovi produttori? |
| 10 | Un produttore iniziale di rifiuti che in alcune unità locali svolge anche attività secondarie di gestione di propri rifiuti pericolosi (attività asservita alla produzione) deve utilizzare il SISTRI a partire dal 1 ottobre 2013? In caso affermativo, l’applicazione del SISTRI riguarderà solo le proprie attività di trattamento, recupero e smaltimento? |

1. **Quesiti relativi ai disallineamenti tra il Manuale operativo, normativa e sistema informatico**

|  |  |
| --- | --- |
| 11 | Le procedure di gestione interna dei rifiuti, non previste dalla normativa Sistri, ma riportate nel Manuale operativo al Capitolo 7.3, non possono essere rese operative senza un chiarimento. Attualmente gli impianti tracciano i movimenti interni sulla base delle diversificate prescrizioni delle singole autorizzazioni. In assenza di specifiche procedure di interoperabilità, tali prescrizioni non sono attuabili con quanto previsto dal citato Capitolo del Manuale. Queste prescrizioni vengono assolte attraverso la tracciabilità interna prevista al Capitolo 7.3 del Manuale? |
| 12 | Quali sono i riferimenti normativi e procedurali (indicati nel manuale operativo) che disciplinano gli obblighi per il soggetto intermediario, nell’utilizzo di Sistri? L’intermediario interviene solo se coinvolto dal gestore o dal trasportatore? Quale responsabilità ricade sull’intermediario nel caso non venisse coinvolto nella movimentazione da parte del trasportatore o del gestore? |
| 13 | Come gestire il disallineamento tra le procedure indicate nel Manuale operativo (versione 3.1 del 7 agosto) e quelle riscontrabili nel sistema informatico? |
| 14 | Come si può sostituire un set di dispositivi Usb con un unico dispositivo per tutte le attività svolte nella medesima unità locale? La normativa non lo consente ma il manuale si. |
| 15 | Poichè nel Manuale Operativo è stata eliminata la parte relativa al numero di certificati elettronici dei delegati associati a ciascun dispositivo USB, mentre tale obbligo è ancora disciplinato nel dm. 52/2011, le procedure di riallineamento da effettuare entro il 1 ottobre da parte delle aziende obbligate all’utilizzo a partire da questa data devono riguardare anche i delegati? |
| 16 | Il paragrafo 7.1.2 del manuale operativo (versione 7 agosto 2013) dispone che prima del 1 ottobre siano registrati i rifiuti in giacenza negli impianti. Il DM dispone invece che le prese in carico dei rifiuti in giacenza avvengano prima della movimentazione, quindi anche dopo il primo ottobre. Questa è la procedura logica, considerate le difficoltà che le imprese avrebbero a rispettare l’obbligo fissato dal manuale. Ove il Ministero ritenesse però applicabili le disposizioni del manuale e non quelle del decreto, prima del primo ottobre andrebbero registrate solo le giacenze dei rifiuti da avviare a trattamento o anche quelli già in lavorazione? E su quale registro? |

1. **Quesiti relativi alle carenze del manuale**

|  |  |
| --- | --- |
| 17 | Considerato che il DL 101/2013 crea un'interruzione sistematica tra produttori e trasportatori a partire dal 1° ottobre, e che già esiste una procedura per gestire questa casistica di disallineamento (micro raccolta), è possibile generalizzare questa procedura, indicata al comma 4bis dell’art. 18 del DM 52/2011 a tutte le movimentazioni dal 1° ottobre? |

1. **Quesiti relativi alle disfunzioni tecniche**

|  |  |
| --- | --- |
| 18 | Quando il contact center Sistri sarà in grado di risolvere le problematiche connesse alla funzionalità dei dispositivi e alla interconnessione tra black box e Usb? Le segnalazioni di casi irrisolti e sospesi sono numerosissimi |
| 19 | Alcune chiavette test hanno ripreso a funzionare. Sono casi sporadici o è possibile pensare di poter programmare la formazione da qui al 1 ottobre facendo riferimento ai dispositivi test? Molte associazioni mancano ancora della chiavetta "conducente". E' possibile averle? E' necessaria per la formazione. |
| 20 | Come procedere nel caso in cui le imprese obbligate a partire dal 1 ottobre non riescano a procedere al riallineamento o non risulti effettuato tale riallineamento nel sistema pur essendo stata attuata con successo la procedura? Sistri blocca l'attività in questi casi? |

1. **Quesiti relativi alla normativa**

|  |  |
| --- | --- |
| 21 | La copia della scheda Sistri prodotta dal trasportatore/gestore/intermediario, ecc. sostituisce dal 1° ottobre il formulario compilato dal produttore iniziale di rifiuti pericolosi (che non UTILIZZI volontariamente al Sistri)? In caso di risposta affermativa, la responsabilità per il produttore iniziale del rifiuto cessa di sussistere alla ricezione della copia cartacea della scheda movimentazione (i produttori non tenuti a sistri non sono nemmeno tenuti alla ricezione dell’accettazione telematica del rifiuto di cui all’art. 20 del dm 52/2011)? |
| 22 | L’iscrizione al Sistri avvenuta in passato da parte del produttore di rifiuti non pericolosi configura al 1° ottobre l’intenzione di utilizzare il sistema di tracciabilità a titolo volontario? In altri termini, tale produttore è di fatto obbligato a restituire il dispositivo USB entro settembre o comunque una volta convertito in legge il dl n. 101/2013, se non intende operare col Sistri? Tale restituzione riguarda anche tutti gli altri soggetti oggi non più rientranti nel campo di applicazione del comma 1 dell’art. 188-ter, come modificato dall’art. 11 del dl. N. 101/2013? Per i soggetti che producono/trasportano/gestiscono rifiuti pericolosi e non pericolosi, l'applicazione del Sistri per i rifiuti non pericolosi rimane volontaria? Nel caso in cui un produttore iniziale di rifiuti abbia registrato nella prima fase di iscrizione alcune unità locali per la sola produzione di rifiuti speciali non pericolosi, potrà restituire i dispositivi per quelle unità locali (a meno che non decida di aderire su base volontaria) o dovrà aderire al SISTRI anche per quelle perché comunque è iscritto, per altre unità, come produttore iniziale di rifiuti pericolosi? |
| 23 | Nel caso in cui il trasportatore/gestore/intermediario, ecc. di rifiuti pericolosi non sia in grado di operare nel sistema Sistri (per problemi tecnici o per inadempienza), il produttore iniziale si libera di ogni responsabilità consegnando i formulari cartacei e compiendo le ordinarie registrazioni? |
| 24 | Le tempistiche di riallineamento dei dati a sistema erano state individuate con l’art. 2 del DM 20 marzo 2013 ed erano state fissate in base all’avvio dell’operatività del SISTRI (definito dall’art. 1 dello stesso decreto). Dato che l’art. 1 è stato abrogato dal DL 101/2013 e l’art. 2 non è stato modificato (nonostante i riferimenti all’art. 1) sarebbe utile capire entro quale data debbano essere effettuate le verifiche di allineamento dei dati per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi per i quali l’avvio dell’operatività è fissata al 3/3/14. |
| 25 | Il produttore che conferisce i propri rifiuti pericolosi a un trasportatore, deve verificarne il rispetto alla normativa Sistri? Se si, in che modo? |